



## COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

-sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

Decreto n° 45

del 05/09/2016

### IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarichi per la rappresentanza e difesa di questo Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria con facoltà di proporre azioni anche in sede extragiudiziaria - proroga del termine degli incarichi sino al 31/12/2016.

#### Richiamati:

- i decreti sindacali n.ri 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del 17/12/2015 con i quali si è provveduto a conferire incarico, a dei professionisti di fiducia di questa Amministrazione, per la rappresentanza e difesa di questo Comune nei giudizi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria di cui agli elenchi allegati ai medesimi decreti, nonché per quelli che sarebbero pervenuti a questo Comune fino al 31/03/2016 e che sarebbero stati successivamente oggetto di apposita comunicazione;
- il decreto sindacale n° 19 del 07/04/2016 con il quale si è provveduto a prorogare i sopracitati incarichi per la rappresentanza e difesa di questo Comune nei giudizi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria fino al 31/07/2016;

Dato atto che il conferimento del singolo incarico difensivo episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 11/05/2012, n° 2730);

Rilevato che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove;

Considerato che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia di € 40.000,00 e, più in generale, per gli affidamenti entro la predetta soglia;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 e della regolamentazione del

compenso professionale spettante agli avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune approvato con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016;

- il principio dell'efficacia è stato rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune;

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento dei citati incarichi, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di che trattasi;

- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;

- il principio della rotazione viene garantito attraverso un'equa distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico di acquisizione dei servizi;

- i principi di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa avanti gli Organi di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n° 362 del 25/10/2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006);

- gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

Ritenuto di dover procedere ad una ulteriore proroga degli incarichi conferiti con i sopracitati decreti sindacali n.ri 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del 17/12/2015 al fine di assicurare la rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria che dovessero pervenire a questo Comune fino al 31/12/2016 e che saranno successivamente oggetto di apposita comunicazione ai professionisti incaricati, con facoltà di proporre azioni anche in sede extragiudiziarie;

Ritenuto, altresì che con successivo provvedimento si procederà alla eventuale integrazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 247 del 31/12/2012;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e, successivamente, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di G.M. n° 49 del 03/05/2016 ad oggetto: "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune";

Vista la Delibera di C.C. n° 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;

Vista la Delibera di G.M. n° 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016";

Visto l'art. 30 comma 2 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e successive modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

**DECRETA**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

- Di procedere ad una proroga degli incarichi conferiti con i precedenti decreti sindacali n.ri 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del 17/12/2015 e n° 19 del 07/04/2016 al fine di assicurare la rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria che dovessero pervenire a questo Comune fino al 31/12/2016 e che saranno successivamente oggetto di apposita comunicazione ai professionisti incaricati, con facoltà di proporre azioni anche in sede extragiudiziarria
- Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla eventuale integrazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 247 del 31/12/2012;
- Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze, al Settore Fiscalità Locale ed all'Ufficio Contenzioso per gli adempimenti di rispettiva competenza e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico nonché nella Sezione Consulenti e Collaboratori.

**IL SINDACO**  
*(Antonino Bellia)*



**IL VICE SINDACO**  
*(Sandra Fiorentini)*

**Visto: non comporta impegno di spesa**  
**Il Dirigente del Settore Finanze**  
*(I.D.C. Francesco Priyitera Benfatto)*

